

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.
- (6) La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione: Ercros SA e Inquide SA («i richiedenti»), che nel 2015 rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata di TCCA dell'Unione.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore avrebbe con ogni probabilità comportato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura del riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, il 20 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, le associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna parte si è manifestata e ha chiesto un'audizione nella fase di apertura dell'inchiesta.

4.3. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, essa intendeva effettuare il campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, nel caso in cui se ne manifestasse un numero significativo.

Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori cinesi che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Ventisette produttori esportatori cinesi noti sono stati contattati all'apertura. Nessun produttore esportatore nella RPC si è manifestato con una risposta al modulo di campionamento né ha deciso di collaborare al riesame in previsione della scadenza. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, non è stato necessario alcun campionamento dei produttori esportatori cinesi.

⁽¹⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 117 del 2.4.2016, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51) Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

⁽³⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 6).

